



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>MOLINARI</u>	<u>GIUSEPPE</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>ARISTA</u>	<u>MARIA LUISA</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>MANCINI</u>	<u>ORAZIO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1785/2017
depositato il 04/04/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820160098638767000 IRPEF-DETR.IMP
2012

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

- sul ricorso n. 1786/2017
depositato il 04/04/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820160032522239000 IRPEF-DETR.IMP
2011

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1785/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

13/12/2017 ore 09:30

N°

818

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21/2/18

Il Segretario



(segue)

VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1785/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

13/12/2017 ore 09:30

Svolgimento del processo

Trattasi dei ricorsi RGR n. 1785/17 e 1786/17 proposti da
contro cartelle di pagamento per Irpef, oltre interessi e
sanzioni, relative all'anno d'imposta 2011 e 2012 scaturite dal controllo
formale, ex art. 36 ter DPR n.600/73, delle dichiarazioni dei redditi 2011 e
2012 come conseguenza del mancato riconoscimento delle detrazioni pro
quota delle spese di ristrutturazione effettuate nell'anno 2008 in immobili
di proprietà della parte attrice.

La Commissione, preliminarmente, procede alla riunione dei ricorsi per
connessione soggettiva ed oggettiva.

La ricorrente, nei ricorsi in discussione, riconosce di aver comunicato
tardivamente al Centro Operativo di Pescara l'inizio dei lavori, tuttavia
contesta la legittimità della cartella sostenendo che l'Ufficio avrebbe
omesso di notificare gli atti prodromici all'emissione della cartella
impugnata, inoltre, sostiene che l'obbligo della preventiva comunicazione
dei lavori era stato soppresso con effetto retroattivo dall'art. 7 c. 2 lettera q
del DL 70/2011.

Per le suddette ragioni chiede l'annullamento dell'atto in discussione con
rifusione delle spese di lite.

L'Agenzia delle Entrate, presente in atti con proprie controdeduzioni,
evidenzia l'infondatezza dei ricorsi sostenendo la legittimità dell'atto in
discussione in quanto emesso in conformità all'art. 25 DPR 602/73 e
contesta la possibilità di applicazione retroattiva del DL 70/2011.

In conclusione, l'Agenzia, nel ribadire la piena correttezza e legittimità
dell'atto impugnato, chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Motivi della decisione

La Commissione, valutate le argomentazioni e le prove documentali
presenti in atti, reputa i ricorsi fondati. La detrazione delle spese di
ristrutturazione edilizia sono disciplinate dalle speciali disposizioni di cui

anche al citato DL n. 70/2011 che ha stabilito la soppressione del già prevista comunicazione preventiva di inizio lavori. La soppressione dell'obbligo in questione comporta la non assoggettabilità a sanzioni per violazioni commesse in data precedente all'entrata in vigore della stessa normativa prevista nel DL 70/2011 ed esclude che pregresse violazioni possano essere causa di decadenza dal diritto di detrazione di oneri sostenuti per ristrutturazioni di immobili.


Sostanzialmente si riconosce che, venuto meno l'obbligo di dichiarazione di inizio lavori, ricorrendone i presupposti di legge, sia legittimo fruire dei benefici di legge già previsti, e, analogamente, sia corretto, ricorrendone le circostanze, l'applicazione del principio del "favor rei".

Pertanto, il Collegio non può che accogliere i ricorsi riuniti di cui è causa con compensazione delle spese di giudizio a motivo delle innovazioni apportate alla materia discussa.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.

Milano, 13.12.2017

Al Giudice Relatore
Dott. M. Luisa Arista


Il Presidente
Dott. Giuseppe Molinari
